

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla creazione e allo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale, al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. b), della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3

## CAPO I

### FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Regime di aiuto

Art. 4 Cumulo

Art. 5 Sicurezza sul lavoro in caso di imprese beneficiarie

## CAPO II

### SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6 Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 7 Iniziative finanziabili

Art. 8 Spese ammissibili

Art. 9 Spese non ammissibili

## CAPO III

### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10 Intensità di aiuto e limiti di spesa

Art. 11 Ammontare massimo del contributo

Art. 12 Presentazione della domanda di contributo

Art. 13 Riparto delle risorse su base provinciale

Art. 14 Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda

Art. 15 Concessione del contributo

Art. 16 Erogazione in via anticipata

Art. 17 Variazioni dell'iniziativa

Art. 18 Variazioni soggettive del beneficiario

## CAPO IV

### RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 19 Presentazione della rendicontazione

Art. 20 Documentazione di rendicontazione

Art. 21 Erogazione del contributo

Art. 22 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

Art. 23 Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione

Art. 24 Ispezioni e controlli

## CAPO V

### DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Rinvio

Art. 26 Rinvio dinamico

Art. 27 Abrogazione del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres

Art. 28 Entrata in vigore

Allegato A

Allegato B

## CAPO I

### FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione dell'articolo 25, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia - SviluppoImpresa), il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese, comuni e altri enti pubblici e privati a sostegno delle spese finalizzate alla realizzazione di iniziative aventi ad oggetto la creazione e lo sviluppo di centri di prototipazione della business idea, di centri di coworking, nonché di laboratori di fabbricazione digitale, al fine di promuovere le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) centro di prototipazione della business idea: struttura immobiliare nella quale sono forniti, tramite adeguate dotazioni e organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata

professionalità, servizi per promuovere e sostenere le attività di progettazione e di analisi di fattibilità di nuove imprese, finalizzati a conseguire la consonanza fra segmento di mercato, tecniche di produzione, prodotto offerto, abilità, conoscenze e organizzazione interna, struttura economico-finanziaria e sistema di controllo;

- b) centro di coworking: struttura immobiliare idonea ad accogliere in spazi condivisi start-up e che dispone di attrezzature per il supporto alle attività delle start-up e spin-off, inclusi sistemi di accesso alla rete internet e sale riunioni, nonché di organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità;
- c) laboratorio di fabbricazione digitale: struttura immobiliare nella quale sono forniti, tramite adeguate attrezzature e organizzazione tecnico-amministrativa stabile diretta da personale con adeguata professionalità, servizi di fabbricazione digitale alle start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati;
- d) start-up: impresa costituita da non più di sessanta mesi;
- e) spin-off: start-up alla quale partecipano, in qualità di soci, università, enti pubblici, professori e ricercatori universitari, che è stata attivata sulla base di progetti approvati o riconosciuti dagli organi universitari o dagli enti pubblici competenti in materia di costituzione di “spin off” secondo la pertinente disciplina interna;
- f) settori economici tecnologicamente più avanzati: insieme delle attività economiche idonee a concretare le Traiettorie di sviluppo previste nelle Aree di specializzazione di cui alla Strategia regionale per la specializzazione intelligente approvata con la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 1970;
- g) sede dell’iniziativa: immobile dove è realizzata l’iniziativa costituente sede legale o unità produttiva dell’impresa, sede legale o operativa dell’ente privato ovvero immobile dove è realizzata l’iniziativa, di proprietà o in disponibilità del comune o dell’ente pubblico;
- h) enti pubblici: le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- i) soggetto gestore territorialmente competente: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente alla gestione del procedimento contributivo in base all’ubicazione della sede dell’iniziativa.

### Art. 3

#### (Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013:

- a) l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima “impresa unica”, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

#### Art. 4

(Cumulo)

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

#### Art. 5

(Sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), come interpretato in via di interpretazione autentica dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), la concessione degli incentivi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di data non antecedente a sei mesi rispetto alla data di presentazione della domanda, allegata all'istanza di incentivazione e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non corrispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l'autore della dichiarazione sostitutiva sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo al soggetto gestore, comprensivo degli interessi legali.

### CAPO II

#### SOGGETTI BENEFICIARI E SPESE AMMISSIBILI

#### Art. 6

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono presentare domanda e beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:

a) le imprese iscritte al Registro delle imprese;

b) gli enti privati, diversi dalle imprese di cui alla lettera a), aventi quale scopo la promozione della cultura d'impresa, l'organizzazione e l'erogazione di servizi di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese, di seguito più brevemente denominati "enti privati";

c) i comuni e gli altri enti pubblici.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede dove è realizzata l'iniziativa ubicata sul territorio regionale. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente non abbia sede dove sarà realizzata l'iniziativa, il medesimo si obbliga ad attivare sul territorio regionale la sede dove sarà realizzata l'iniziativa oggetto della domanda entro la data di presentazione della rendicontazione.

3. Sono esclusi dalla concessione del contributo:

a) i soggetti in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o sottoposti a procedure concorsuali o che hanno in corso nei propri confronti un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali;

b) i soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

c) i soggetti che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.

#### Art. 7

##### (Iniziative ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative per la creazione e lo sviluppo di:

a) un centro di prototipazione della business idea;

b) un centro di coworking;

c) un laboratorio di fabbricazione digitale.

2. Il centro di prototipazione della business idea, il centro di coworking e il laboratorio di fabbricazione digitale, alla cui creazione o sviluppo è diretta l'iniziativa, promuove le condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 25, comma 5, della legge regionale 3/2021.

#### Art. 8

##### (Spese ammissibili)

1. Ai fini della realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, sono ammissibili le spese sostenute a partire dal giorno di presentazione della domanda concernenti:

a) l'acquisto e la locazione finanziaria di macchinari, strumenti, attrezzature ed arredi;

b) l'acquisto e la locazione finanziaria di diritti di licenza e software, anche mediante abbonamento a canone periodico o a consumo, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa e non superiore a diciotto mesi, know-how e brevetti;

c) interventi di adeguamento o ristrutturazione dei locali dedicati allo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa, realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, a condizione che, entro il termine di presentazione delle integrazioni di cui all'articolo 14, comma 3, il soggetto richiedente abbia un titolo di disponibilità del locale oggetto dell'intervento oppure sussista un contratto preliminare finalizzato a costituire titolo di disponibilità del locale oggetto dell'intervento che contempli la disponibilità del locale medesimo da parte del soggetto richiedente almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 23;

d) la realizzazione o l'ampliamento del sito internet destinato allo svolgimento dell'attività prevista dall'iniziativa;

e) l'acquisizione di servizi di consulenza necessari per la creazione e lo sviluppo del centro di prototipazione della business idea, del centro di coworking e del laboratorio di fabbricazione digitale;

f) l'acquisizione di materiali e di servizi concernenti la comunicazione, la pubblicità e le attività promozionali legate all'attività prevista dall'iniziativa.

2. Nel caso di locazione finanziaria è ammessa la spesa per la quota capitale delle singole rate effettivamente sostenute fino alla data di rendicontazione, per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi, ad esclusione della quota interessi e delle spese accessorie.

3. Nel caso di iniziative realizzate dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammissibili le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, nell'importo massimo di 1.000,00 euro.

4. Se sono rispettate le seguenti condizioni le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), possono riguardare beni usati:

a) il venditore rilascia una dichiarazione attestante l'origine dei beni;

b) il prezzo dei beni usati non è superiore al loro valore di mercato ed è inferiore al costo di beni simili nuovi e le caratteristiche tecniche dei beni usati sono conformi alle norme e standard pertinenti, come attestato da perizia di stima redatta da esperto indipendente rispetto al soggetto richiedente e al venditore.

5. I servizi di cui al comma 1, lettera e), sono forniti da università e enti pubblici e di ricerca, ovvero da imprese iscritte al Registro delle imprese, da liberi professionisti e da lavoratori autonomi, in possesso di adeguata qualificazione e esperienza professionale nello specifico campo di intervento, documentata da curriculum o scheda di presentazione o da altra documentazione equipollente.

6. Le spese di cui al comma 1, lettere d), e) e f), e di cui al comma 3, non superano complessivamente il quaranta per cento delle spese ammissibili dell'iniziativa.

#### Art. 9

(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda, nonché le spese diverse da quelle previste dall'articolo 8 e in particolare le spese relative a:

a) viaggi e missioni;

b) spese di personale;

c) beni di consumo;

d) scorte;

e) garanzie bancarie fornite da istituti bancari o finanziari;

f) IVA, salvo nei casi in cui sia non recuperabile dal beneficiario ai sensi della vigente normativa fiscale, e altre imposte e tasse;

g) interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari, spese di incasso.

#### CAPO III

#### PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

#### Art. 10

(Intensità di aiuto e limiti di spesa)

1. L'intensità del contributo concedibile è pari al cinquanta per cento della spesa ammissibile, salvo che l'impresa abbia richiesto un'intensità minore.
2. Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna iniziativa è pari a 10.000,00 euro.
3. Le spese di cui all'articolo 8, comma 3, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 2.
4. Le domande per le quali, all'esito dell'istruttoria, risultano ammissibili spese inferiori al limite di cui al comma 2, sono archiviate.

Art. 11

(Ammontare massimo del contributo)

1. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 75.000,00 euro.

Art. 12

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di contributo riguarda una sola sede dell'iniziativa ed è presentata dal soggetto richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione all'articolazione dello sportello di cui all'articolo 14, comma 1, relativa al territorio provinciale nel quale è stabilita la predetta sede.
2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite con avviso approvato con decreto del direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio, e pubblicato sul sito internet della Regione.
3. Il medesimo soggetto presenta una sola domanda di contributo per ciascun avviso di cui al comma 2.

Art. 13

(Riparto delle risorse su base provinciale)

1. La Giunta regionale provvede a ripartire la dotazione finanziaria complessiva a disposizione su base provinciale. Il riparto è operato in proporzione al numero complessivo delle imprese attive in ciascun territorio provinciale come risultanti dal Registro delle imprese al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è effettuato il riparto.

Art. 14

(Procedimento, istruttoria e valutazione della domanda)

1. I contributi sono concessi dal soggetto gestore territorialmente competente tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale.
2. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove

necessario, documentazione integrativa e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

4. La valutazione di ogni singola iniziativa avviene in fase istruttoria secondo i criteri e con l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione di cui all'allegato B. In sede di attribuzione del punteggio il soggetto gestore territorialmente competente valuta esclusivamente i criteri che sono stati espressamente indicati dal soggetto richiedente al fine dell'ottenimento del relativo punteggio. In esito all'applicazione di tali criteri sono ammissibili i progetti cui è attribuito un punteggio complessivo finale non inferiore a 16.

5. È facoltà del soggetto gestore territorialmente competente prevedere, mediante autonomo atto da adottarsi in base alle competenze statutariamente stabilite e senza ulteriori specifici oneri a carico del bilancio regionale, l'istituzione di una commissione di esperti, anche articolata su base provinciale, cui spetta l'emissione di parere in ordine alla valutazione delle domande.

#### Art. 15

##### (Concessione del contributo)

1. A seguito dell'istruttoria, riscontrato il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6, il contributo è concesso nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

2. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda e stabilisce in particolare:

a) il termine e le modalità di presentazione della rendicontazione, in conformità agli articoli 19 e 20;

b) gli obblighi del beneficiario;

c) i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione medesimo.

3. Il soggetto gestore territorialmente competente notifica al beneficiario l'adozione del provvedimento di concessione entro i trenta giorni successivi.

4. Qualora le risorse disponibili a valere sull'articolazione provinciale dello sportello non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione mediante le eventuali risorse sopravvenute. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni della spesa ammissibile relative ai contributi concessi o dall'adozione da parte della Regione di provvedimenti di rifinanziamento del canale contributivo, il soggetto gestore territorialmente competente procede allo scorrimento delle domande non finanziate per carenza di risorse mediante la concessione di contributi nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione.

#### Art. 16

##### (Erogazione in via anticipata)

1. Previa richiesta da presentare entro sei mesi dalla notificazione della concessione, il contributo può essere erogato in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000, nella misura massima del settanta per cento dell'importo del contributo concesso. Nel caso in cui i beneficiari siano i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), l'erogazione è condizionata alla presentazione da parte del beneficiario, entro centoventi giorni dalla notificazione della concessione del contributo, di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari vigilati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della

legge regionale 7/2000, e redatta secondo il modello reso disponibile in allegato allo schema di domanda, pubblicato sul sito internet della Camera di commercio territorialmente competente.

2. L'erogazione in via anticipata è effettuata entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1.

3. Ove la domanda di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicando le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine, per un periodo massimo di trenta giorni, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

#### Art. 17

##### (Variazioni dell'iniziativa)

1. Eventuali variazioni dell'iniziativa ammessa a contributo possono essere proposte presentando al soggetto gestore territorialmente competente richiesta sottoscritta dal beneficiario, adeguatamente motivata e accompagnata da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa.

2. Le variazioni non possono alterare gli obiettivi originari o l'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero costituire una modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione della stessa.

3. Il soggetto gestore territorialmente competente provvede alla valutazione della variazione proposta comunicandone l'esito entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta.

4. Le variazioni non comportano un aumento del contributo concesso al beneficiario.

#### Art. 18

##### (Variazioni soggettive del beneficiario)

1. In conformità all'articolo 32 ter della legge regionale 7/2000, in caso di variazioni soggettive del beneficiario, anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, i contributi assegnati, concessi o erogati ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti domanda di subentro, impegnandosi a rispettare i vincoli di cui all'articolo 23 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi previsti dal presente regolamento in capo al soggetto originariamente beneficiario;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;

c) prosegua l'attività del soggetto originariamente beneficiario;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

2. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore territorialmente competente, domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo alla variazione e una relazione sulla variazione medesima, salvo che l'atto medesimo non risulti depositato presso il Registro delle imprese;
  - b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del soggetto originariamente beneficiario;
  - c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'attività e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;
  - d) documentazione da cui si evinca il rispetto della condizione di cui al comma 1, lettera d).
3. Il provvedimento del soggetto gestore territorialmente competente conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.
4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il soggetto subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il soggetto gestore territorialmente competente avvia nuovamente l'iter istruttorio.

#### CAPO IV

##### RENDICONTAZIONE E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

###### Art. 19

###### (Presentazione della rendicontazione)

1. Il beneficiario presenta la rendicontazione attestante le spese sostenute entro il termine indicato nel provvedimento di concessione ai sensi dell'articolo 15, comma 2, nel rispetto delle modalità stabilite con l'avviso di cui all'articolo 12, comma 2, utilizzando lo schema approvato dal direttore della struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio.
2. Il termine indicato nel provvedimento di concessione non può essere superiore al termine massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di ricevimento della notificazione della concessione del contributo.
3. È fatto salvo l'accoglimento di motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della rendicontazione, accordabile dal soggetto gestore territorialmente competente per un periodo massimo di novanta giorni.

###### Art. 20

###### (Documentazione di rendicontazione)

1. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000, salvo quanto previsto ai commi 7 e 8, ai fini della rendicontazione i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), presentano al soggetto gestore territorialmente competente:
  - a) copia dei documenti di spesa, costituiti da fatture o, in caso di impossibilità di acquisire le stesse, da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
  - b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
  - c) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera a);

d) relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati in termini di promozione delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

3. Il soggetto beneficiario prova di aver sostenuto la spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) documentazione bancaria comprovante l'inequivocabile e integrale avvenuto pagamento dei documenti di spesa rendicontati, quale ad esempio estratto conto bancario, attestazione di bonifico, ricevuta bancaria, estratto conto della carta di credito aziendale;

b) nel caso di pagamenti effettuati mediante servizi di pagamento elettronici, ricevuta elettronica emessa dal servizio con riferimento alla transazione effettuata;

c) copia dell'assegno, accompagnata da un estratto conto bancario da cui si evinca l'avvenuto addebito dell'operazione sul c/c bancario del beneficiario nonché da adeguata documentazione contabile da cui si evinca la riconducibilità al documento di spesa correlato;

d) per i pagamenti in contanti, ammissibili solo per spese di importo inferiore a 500,00 euro, tramite dichiarazione liberatoria del fornitore.

4. Non è ammesso il pagamento effettuato a mezzo di compensazione ai sensi dell'articolo 1241 del codice civile o di controprestazione svolta in luogo del pagamento.

5. Le eventuali note di accredito sono evidenziate nella rendicontazione e allegate alla stessa.

6. In caso di documenti di spesa redatti in lingua straniera va allegata la traduzione in lingua italiana.

7. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), presentano al soggetto gestore territorialmente competente una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione. I predetti soggetti presentano altresì una relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati in termini di promozione delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati.

8. Ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, ai fini della rendicontazione, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), presentano al soggetto gestore territorialmente competente, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso il contributo, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo. I predetti soggetti presentano altresì una relazione concernente la realizzazione dell'iniziativa oggetto di contributo, con la descrizione delle attività svolte e dei risultati in termini di promozione delle condizioni per la nascita e lo sviluppo di start-up e spin-off operanti nei settori economici tecnologicamente più avanzati.

9. Ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore territorialmente competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della rendicontazione ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità

richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere all'integrazione.

10. Il soggetto gestore territorialmente competente procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione.

#### Art. 21

##### (Erogazione del contributo)

1. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione medesima da parte del soggetto gestore territorialmente competente.

2. Il termine di erogazione del contributo è sospeso in pendenza del termine di cui all'articolo 20, comma 9.

#### Art. 22

##### (Annullamento e revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto del contributo derivante dalla rinuncia del beneficiario, oppure:

a) se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro il termine previsto oppure è stata presentata oltre il termine previsto per la presentazione della stessa e il soggetto beneficiario non ha richiesto la proroga ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o, nel caso di proroga del termine, se la rendicontazione delle spese non è stata presentata entro la data fissata nella notificazione di concessione della proroga oppure è stata presentata oltre la data medesima;

b) nel caso di cui all'articolo 20, comma 10;

c) se, a seguito dell'attività istruttoria della rendicontazione, l'ammontare del contributo liquidabile risulta inferiore al cinquanta per cento dell'importo del contributo concesso;

d) nei casi di cui all'articolo 23, commi 6, 7 e 8.

#### Art. 23

##### (Obblighi del beneficiario e vincolo di destinazione)

1. In conformità dell'articolo 32 bis, comma 1, della legge regionale 7/2000, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), anche in conseguenza delle operazioni societarie di cui all'articolo 18, è tenuto al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione dell'iniziativa finanziata e fino alla scadenza di seguito indicata:

a) iscrizione nel Registro delle imprese e mantenimento della sede o dell'unità operativa attiva nel territorio regionale:

1) nel caso di impresa avente dimensione di PMI, nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

2) nel caso di impresa avente dimensione di grande impresa, nei cinque anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) mantenimento del vincolo di destinazione dei beni acquisiti nonché dei locali oggetto di adeguamento o ristrutturazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c):

1) nel caso di impresa avente dimensione di grande impresa, nei cinque anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

2) nel caso di impresa avente dimensione di PMI, nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. In conformità dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti al rispetto dei sottoelencati obblighi nel corso dell'attuazione dell'iniziativa finanziata e fino alla scadenza di seguito indicata:

a) mantenimento dell'attività della sede dell'iniziativa nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;

b) mantenimento del vincolo di destinazione dei locali oggetto di adeguamento o ristrutturazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera b), i beni mobili oggetto di contributo divenuti obsoleti o inservibili possono essere sostituiti con altri beni della stessa natura o che possono essere utilizzati al fine dello svolgimento delle attività economiche contemplate dall'iniziativa.

4. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

5. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 4, previa diffida ad adempiere, la Camera di commercio territorialmente competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

7 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 comporta l'applicazione dell'articolo 49, commi 1 e 2.

8. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 4 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

#### Art. 24

##### (Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, il soggetto gestore territorialmente competente può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli, anche a campione, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione al contributo concesso, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle singole iniziative, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità

delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la relativa regolarità.

#### CAPO V

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 25

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni.

##### Art. 26

(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

##### Art. 27

(Abrogazione del decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres)

1. Il decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2015, n. 0257/Pres è abrogato.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti di cui al decreto del Presidente della Regione 0257/2015.

##### Art. 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A)

(riferito all'articolo 3, comma 2)

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopracitate lettere a), b) o c), opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) 104/2000;

b) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

5. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente comma 4, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'impresa unica.

## Allegato B

(riferito all'articolo 14, comma 4)

### Criteri valutativi

	Indicatore	Punteggio
a	Livello di completezza e consistenza del piano finanziario previsto per la realizzazione delle iniziative	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eccellente: 10</li><li>- Sufficiente: 8</li><li>- Scarso: 1</li><li>- Insufficiente: 0</li></ul>
b	Percentuale di intensità di incentivo richiesta	Massimo 5 punti attribuiti secondo la seguente formula:  $P_i = P_{max} * (Val_{max} - Val_i) / (Val_{max} - Val_{min})$  Dove: P <sub>i</sub> = punteggio assegnato P <sub>max</sub> = punteggio massimo assegnabile (5) Val <sub>max</sub> = intensità massima richiedibile pari al 50% (valore: 50) Val <sub>i</sub> = intensità di incentivo richiesta (per intensità richieste pari o inferiori al 40%: valore 40) Val <sub>min</sub> = intensità pari al 40% o inferiore (valore: 40)
c	Livello di coerenza interna della domanda, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Eccellente: 10</li><li>- Sufficiente: 8</li><li>- Scarso: 1</li><li>- Insufficiente: 0</li></ul>
d	Adesione a uno o più contratti di rete d'impresa da parte del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non adesione: 0</li><li>- Adesione: 1</li></ul>
e	Conseguimento del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto legge n. 1/2012 da parte del soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non conseguimento del rating: 0</li><li>- Conseguimento del rating: 1</li></ul>

VISTO: IL PRESIDENTE